



**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMIILE
COMUNALE DI Livorno ODV**

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Comunale di Livorno ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, è un'organizzazione di volontariato e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'associazione che aderisce al CIF Nazionale, nonché al CIF regionale, Provinciale (ove esiste) è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto al CIF Nazionale, Regionale e Provinciali medesimi.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifà allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale avviene in conformità a quanto deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T.

L'Associazione integra la propria denominazione con ODV, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Livorno ODV

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Tutte le associate/i, sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione

dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Livorno.

L'associazione opera, nel territorio del comune di Livorno, nella provincia di Livorno. Collabora inoltre con altre strutture su tutto il territorio nazionale. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché deciso dai soci.

ART. 4

FINALITÀ

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Livorno ODV è un'associazione, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'associazione, in conformità allo Statuto del CIF Nazionale, di cui adotta i principi e il regolamento, opera prevalentemente nell'area dei servizi socio/educativi e culturali.

L'associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie, degli adulti, e degli anziani.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Lett.d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

Lett.i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Lett.l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lett.r) *integrazione sociale dei migranti*;

Lett.v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

Lett.w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, 3 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

L'Associazione realizza: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

Lett. z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, vengono individuate dall'assemblea dei soci, quale organo deliberante del CIF Comunale di Livorno, che è formata da tutte le associate/i.

L'assemblea ha il compito di individuare le linee programmatiche e gli obiettivi delle attività annuale e quadriennale in linea con le indicazioni nazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare l'associazione realizza attività di orientamento alle scelte consapevoli e funzionali delle proprie potenzialità e competenze, per i giovani nell'ambito dell'istruzione e per gli adulti nella formazione professionale e nei contesti di lavoro, anche mediante percorsi di coaching orientati alla promozione dello stato di salute e al contrasto del disagio;

Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nello sviluppo delle competenze trasversali, della cultura, dell'educazione, della consapevolezza, della ricerca etica, della promozione della solidarietà;

Realizzazione di materiale didattico, informativo, di ricerca di supporto alla propria attività;

Partecipazione a bandi, concorsi e ogni altra forma di attribuzione contributi, donazioni o finanziamenti da parte di enti a favore delle proprie attività istituzionali;

Stipulare ogni più opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle attività con enti pubblici e privati.

ART. 5

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Possono aderire all'associazione, coloro che, si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Il numero minimo di aderenti è pari a sette.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione e nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 66¹ dello Statuto.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- ☐ Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ☐ Consultare i libri sociali;
- ☐ Essere informati sull'attività dell'associazione;
- ☐ Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ☐ Essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate;
- ☐ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- ☐ Rispettare lo Statuto e il Regolamento;
- ☐ Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale.

¹ *Potere disciplinare*

Il Consiglio nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna Aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione, l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione facendone richiesta scritta e firmata all'organo di presidenza, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la sede associativa. I soci che visioneranno i documenti verrà richiesto un impegno scritto attestante la consapevolezza che le informazioni di cui prendono visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che non dovranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto o arreca danni materiali o morali di gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'assemblea debitamente motivata con voto palese

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito, i volontari avranno diritto, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivamente autorizzata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

E' obbligatorio assicurare i volontari soci e non soci. I volontari che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti nel Libro dei Volontari e assicurati allo svolgimento dell'attività di volontariato, per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati allo svolgimento dell'attività di volontariato, per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

COLLABORATORI

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori esterni.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati da un eventuale specifico contratto, o prestazione occasionale ai sensi del codice del Terzo Settore.

In ogni caso, si applica l'art. 33 del Codice del Terzo settore.

ART. 8

ORGANI

Sono organi del CIF comunale:

- a) Assemblea comunale;
- b) Consiglio comunale ;
- c) Presidente comunale.

Assemblea comunale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17, l'Assemblea comunale è Organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutti gli Aderenti.

Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in linea con la mission;
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative e delle attività;
- c) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo: Presidente, vice-Presidente e il Consiglio;
- e) eleggere ogni quattro anni i rappresentanti degli Aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.lgs 117/2017
- f) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
- g) in ogni caso, le competenze inderogabili assembleari di cui all'art 25, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Per la validità delle Assemblee in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici. Si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.

Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'Assemblea comunale, è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale in relazione al numero degli Aderenti ed è Organo deliberante.

È convocato dalla Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Presidente comunale

La Presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, e il Consiglio; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

La Presidente nomina la Tesoriera su una terna di nominativi proposti in assemblea e la Segretaria; se la Tesoriera e la Segretaria non sono membri eletti nel consiglio, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il ruolo della Tesoriera è quello di collaborare con la Presidente per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione.

Il ruolo della Segretaria è quello di collaborare con la Presidenza per l'aspetto organizzativo, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

Art. 9 -

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nella Presidente, nella Vicepresidente, nei membri del Consiglio, nel ruolo della Tesoriera e nel ruolo della Segretaria.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art 51 SEZIONE VII)

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

L'associazione

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile ;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili ;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- ☐ contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali ;
- ☐ erogazioni liberali e contributi privati;
- ☐ contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi;
- ☐ da finanziamenti per servizi resi;
- ☐ da proventi derivanti da attività da esso gestite ;
- ☐ donazioni, legati, eredità ;

Handwritten signature/initials

- ☐ entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore;
- ☐ ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie per volontà unanime di tutte le aderenti, espressa in assemblea straordinaria formalmente convocata, e su delibera del consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Statuto CIF
- Regolamento CIF
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Codice civile e leggi speciali in materia

Livorno 17 ottobre 2022

Assessore Femminile

[Firma]

[Firma]

Centro Italiano Femminile
di Livorno ODV
Via Cecconi, Livorno - 57126
CF 92102830491

3 2161 21/10/2022

0,00 TZZ22L002161000BB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZZ